



CONSORZIO AGRARIO CREMONA

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Contatti utili

Consorzio Agrario di Cremona

Via C. Monteverdi, 17

26100 - Cremona

Tel. 0372 403234 - Fax 0372 21785

e-mail segreteria@consorzioagrario.cr.it

www.consorzioagrariocremona.it

Organismo di Vigilanza del Consorzio:

odv@pec.consorzioagrario.cr.it

Indice della Parte Generale

Premessa.....	5
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	6
1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti.....	6
1.2 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	6
1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti.....	16
1.4 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001	16
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie.....	16
1.4.2 Le sanzioni interdittive	16
1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato	17
1.4.4 La pubblicazione della sentenza.....	17
2 L'adozione del Modello da parte del Consorzio	17
2.1 I Destinatari del Modello	17
2.2 L'elaborazione del Modello	17
2.3 Le attività sensibili e la struttura del Modello	18
2.4 Le modifiche del Modello	19
2.5 L'adozione di Procedure Operative Interne (P.O.I.).....	20
3 L'Organismo di Vigilanza del Consorzio	22
3.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza	22
3.2 I requisiti ed il <i>budget</i> dell'Organismo di Vigilanza	22
3.3 Decadenza e ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza	23
3.4 La convocazione e lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza.....	24
3.5 I poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza	24
3.6 L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	25
3.7 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
3.7.1 Le segnalazioni.....	26
3.7.2 Le informazioni	27
3.7.3 Canali di informazione interna e divieto di ritorsione	27
4 La diffusione e la formazione	28
4.1 La diffusione iniziale	28
4.2 La formazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Dipendenti, degli Agenti e collaboratori del Consorzio	29
4.3 L'informazione ai "terzi" Destinatari	29
5 Il sistema sanzionatorio	30
5.1 I principi generali.....	30
5.2 Le sanzioni e le misure disciplinari.....	30
5.2.1 Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti	29
5.2.2 I provvedimenti per inosservanza dei Dirigenti	31
5.2.3 I provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.....	31
5.2.4 I provvedimenti per inosservanza di Agenti, Procacciatori d'affari, Consulenti, Fornitori e Partner	32
5.2.5 Integrazione del Sistema Disciplinare ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (decreto "whistleblowing").....	32

Definizioni

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico del Consorzio Agrario Cremona nella versione attualmente vigente.

Collaboratori: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali al Consorzio senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano il Consorzio verso terzi.

Consiglio o CdA: Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Cremona.

Consorzio o Società Cooperativa: Consorzio Agrario Cremona Soc. Coop. a r.l., con sede a Cremona, Via Monteverdi, 17.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

Accordo Collettivo: stipulato il 23.01.2014 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari ed i loro agenti con o senza deposito.

- **Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel contenuto nel tempo vigente.

- **Organismo di Vigilanza o O.d.V.:** organismo del Consorzio dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa dell'Ente ai fini del Decreto.

DVR: documento di valutazione dei rischi redatto in base all'art. 17 del D. Lgs. 81 / 08 s.m.i.

Premessa

Il Consorzio Agrario Cremona, con sede centrale a Cremona, Via Monteverdi 17, svolge attività articolate in numerosi rami di produzione industriale a servizio dell'agricoltura. Le attività gestite interessano prodotti e servizi fondamentali e/o complementari all'agricoltura, gestiti territorialmente in esclusiva: la produzione e la commercializzazione di mangimi semplici e composti, la vendita di concimi, sementi, antiparassitari, di mezzi tecnici per l'agricoltura in generale, compresi macchine ed attrezzature agricole, carburanti, lubrificanti e ricambi.

Il Consorzio è capillarmente presente nelle province di Cremona, Brescia, Mantova, Verona e Milano, grazie alle filiali di Capralba, Soresina, Cavatigozzi, Cà D'Andrea, Asola, Corbetta, Malagnino, Castelponzone, Isola Rizza. Sono presenti, inoltre, numerose Agenzie e magazzini di stoccaggio, distribuite nella provincia di Cremona e di Brescia.

Il mangimificio del Consorzio, posto a Cremona, è stato il primo in Italia a conseguire la certificazione di qualità. Presso gli stabilimenti di Cà D'Andrea (CR) ed Asola (MN) si svolge la raccolta e l'essiccazione di mais; nel primo anche di fieno e la disidratazione dell'erba medica per mezzo di un impianto allo scopo progettato.

Il Consorzio fornisce altresì gratuitamente alle aziende agricole un servizio tecnico specializzato di assistenza. Il predetto servizio è costituito da un gruppo di tecnici Agronomi con una maturata esperienza, in grado di offrire risposte adeguate alla difesa delle coltivazioni, con particolare attenzione ai problemi di inquinamento e di accumulo nel terreno o nei prodotti. Mette a disposizione dei Consorziati anche tecnici mangimisti, che propongono soluzioni personalizzate ed opera attraverso software di precisione per l'analisi dei terreni coltivati. Il Servizio Macchine del Consorzio è costituito da due strutture dedicate (a Cremona e a Capralba), principali concessionarie dei marchi NEW HOLLAND e CASE IH oltre che di un'ampia gamma di macchinari ed attrezzature prodotti dalle principali aziende dei settori agricoltura e giardinaggio. In entrambi le sedi, sia i soci della Cooperativa che la clientela possono avvalersi dei servizi di vendita delle macchine e dei ricambi, nonché della manutenzione dei veicoli presso le officine del Consorzio.

A Malagnino (CR) e Casalmaggiore (CR) sono presenti due centri carburanti e lubrificanti che forniscono alla clientela carburanti agricoli, per l'autotrazione e da riscaldamento. Il Consorzio è concessionario esclusivista dei lubrificanti della gamma AMBRA NEW HOLLAND e si avvale per la vendita di quest'ultimi dei punti vendita nelle proprie agenzie e filiali, distribuiti in tutto il comprensorio cremonese ed in parte di quello bresciano. Sono altresì presenti magazzini di antigeli ed additivi per gasoli e lubrificanti.

Gestisce inoltre la vendita di prodotti enologici per il tramite di punti vendita diffusi sul territorio cremonese, bresciano e veronese, nonché la vendita ed assistenza attrezzature per il giardinaggio e il florovivaismo.

Offre infine ai propri Consorziati coperture assicurative (rami danni e vita) in qualità di Agente Generale della Compagnia "Cattolica Assicurazioni".

Ha conseguito la certificazione "ISO 9001-2015" per le attività svolte a Cremona per i mangimi vacche da latte ed a Ca' D'Andrea per l'essiccazione erba medica; la certificazione di prodotto "no ogm" per mais, soia, mangimi e cotone; la certificazione "bio" per vendita mangimi e produzione erba medica di tipo biologico (a Ca' D'Andrea).

Organi del Consorzio

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione e si articola anche attraverso un Comitato Esecutivo. Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale, mentre la revisione legale dei conti è affidata a società di revisione allo scopo incaricata.

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Apicali**”);
- soggetti “**Sottoposti**” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.

La responsabilità dell'Ente è distinta, autonoma: si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che commette il reato.

1.2 reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

(*)

- Malversazione a danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), introdotto dalla L. 3/2019)
- Introdotti dal D. Lgs. 75/2020, con decorrenza 30.07.2020:
- il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p.;
 - il reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. 898/8;
 - peculato "semplice", con, escluso il peculato con offesa agli interessi comunitari (art. 314, comma 1, c.p.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui, con offesa agli interessi comunitari (art. 316, c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

(*) Occorre ricordare che la legge n. 69/2015 ha previsto delle modifiche alla disciplina sanzionatoria di alcuni reati contro la P.A. Più esattamente, sono stati previsti **aggravamenti di pena** per i reati di peculato (art. 314 cod. penale), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), associazione mafiosa (art. 416 bis).

Con la sentenza di condanna per i medesimi reati e per quelli previsti dall'art. 317 (concussione) e dall'art. 322 bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"), è sempre ordinata la **riparazione pecuniaria**, ovverosia il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente. Altrettanto, dicasi ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 cod. proc. pen.), la legge in oggetto prevede che l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla **restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**.

Obbligo di informativa all'ANAC. La riforma legislativa interviene anche sull'esercizio dell'azione penale, prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l'azione penale per alcuni specifici reati (tra cui quelli sopra citati e altri come: turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente), debba informare il Presidente dell'Autorità Naz. Anticorruzione (A.N.A.C.) dando notizia dell'imputazione. Ancora riguardo l'ANAC, alla stessa è affidata la vigilanza e il controllo sui contratti "secretati" (art. 17 e segg. Cod. Appalti); ed inoltre gli enti appaltanti devono trasmettere all'ANAC semestralmente le informazioni pubblicate sui propri siti web istituzionali riguardanti alcuni dati dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (oggetto, elenco partecipanti, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate).

Ulteriore obbligo di trasmissione all'ANAC è previsto dalla legge in oggetto per il **giudice amministrativo** adito per una controversia sull'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. Il magistrato deve trasmettere all'ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, 9° co. D.lgs. n. 231/2007)
- Trattamento illecito di dati (art. 167 D.lgs. 196/2003);
- Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.lgs. 196/2003);
- Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.lgs. 196/2003);
- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito dal DL 109/2015)

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto) (*)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

(*) E' da rilevare che la **Legge 27 maggio 2015 n. 69** ha introdotto novità in tema di "false comunicazioni sociali" (art. 2621 Cod. civ.), cioè falso in bilancio, prima sanzionate come contravvenzione, che tornano ad essere inquadrate come delitto – procedibile d'ufficio, salvo ipotesi di lieve entità – punibile con la reclusione per gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci o altre comunicazioni sociali, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti.

G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis c.p.

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Articolo 603 - bis codice penale (legge 29 ottobre 2016 n° 199 - contrasto al caporalato)

J) Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58).

K) Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-quinquies Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58)

L'art. 187-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi

agli abusi di mercato. Segnatamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58).

L) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

M) Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di strumenti diversi dai contanti (art. 25-octies e octies 1 del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 3 Legge 15.12.2014 n° - art. 648-ter c.p.).

Inseriti dal D.Lgs 184/2021, con decorrenza 14.12.2021:

- l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ovvero di
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita

o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633).

O) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

P) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto 231/01 con l'emanazione della Legge 22 maggio 2015 n.68, ha introdotto, tra le fattispecie di reato comprese nel decreto stesso, il reato di **"Inquinamento ambientale"** (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. a) D. Lgs.231/01).

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In particolare:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis).

Con riferimento ai reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a) e b], 3°, 5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari "(art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 152 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, 6° co., della Legge 28 dicembre 1993, n. 549** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202** "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

Q) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

R) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies aggiunto dalla Legge n. 167/2017).

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)

S) Reati tributari (art. 25 quinquedecies del Decreto)

Introdotti dal DL n. 124/2019, con decorrenza 27.10.2019

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del DLgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000).

Introdotti dal D. Lgs. 75/2020, con decorrenza 30.07.2020:

- Infedele dichiarazione (art. 4 del DLgs. 74/2000),
- Omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000),
- purché siano commessi *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro"*.

T) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

Introdotti dal D. Lgs. 75/2020, con decorrenza 30.07.2020:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

U) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

V) Art.25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (introdotto dalla L. n. 22/2022)

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Z) Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le singole ipotesi di reato, laddove effettivamente applicabili, verranno diffusamente trattate nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente, avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero².

² L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ai fini del Decreto, **prima della commissione del fatto**, esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Nel Decreto si specificano altresì i criteri cui devono rispondere i modelli e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso dai soggetti cosiddetti "Apicali", ossia da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso dai "Sottoposti", ossia da coloro che sono assoggettati alla direzione o alla vigilanza degli Apicali, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

- Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie

- Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

1.4.2. Le sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior

gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.4.3. La confisca del prezzo o del profitto del reato

- La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.4.4. La pubblicazione della sentenza

- La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

2.1 L'adozione del Modello da parte del Consorzio

Il Consorzio, con delibera del 18/12/2013, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo. L'adozione della presente stesura, aggiornata a maggio 2022, avverrà con apposita e prossima delibera di Consiglio d'Amministrazione.

2.2 I Destinatari del Modello

- I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i componenti del Collegio Sindacale;
 - gli Agenti, Consulenti, i Fornitori ed in generale i *Partner* che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
 - i "terzi" - anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività - nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici del Consorzio, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.3 L'elaborazione del Modello

Per l'elaborazione del presente Modello, il Consorzio si è ispirato alle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" emanate da Confindustria il 7 marzo 2001 e nel tempo aggiornate.

Il Modello è stato elaborato in più fasi, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dal Consorzio, nonché della natura e della dimensione della sua organizzazione.

1° Fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio

La prima fase ha riguardato la rivisitazione delle attività svolte e dei profili di rischio del Consorzio (cd. "mappatura delle attività") ed ha preso avvio dall'analisi della documentazione resa disponibile dallo stesso (visura camerale, Documento Programmatico sulla Sicurezza, Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.).

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti, si è proceduto ad effettuare le interviste ai responsabili di funzione.

Le predette interviste hanno avuto la principale finalità di individuare:

- i rischi di realizzazione dei reati ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività;
- i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi.

Tramite le interviste, inoltre, è stato possibile avviare il processo di sensibilizzazione dei responsabili rispetto a:

- le previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
- le attività svolte dal Consorzio, ai fini del proprio adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto;
- l'importanza del rispetto delle regole interne adottate dal Consorzio per la prevenzione dei reati.

A seguito dei predetti incontri è stato redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate.

Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

2° Fase: Delineazione del Modello

Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzi descritte, si è avviata la delineazione del presente Modello, che si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" atte a definire i principi di controllo ed i comportamenti specifici per le aree di rischio identificate nel Consorzio.

Il Modello, inoltre, si propone il perseguimento delle seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informativa ai Destinatari sulle attività che comportano il rischio di commissione dei reati presupposto;
- diffondere una cultura basata sulla legalità, posto che il Consorzio condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività del Consorzio, ponendo l'accento, in particolar modo, sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati presupposto.

2.4 Le attività sensibili e la struttura del Modello

Il Modello del Consorzio si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate:

R1 – Gestione del personale (assunzioni e rimborsi spese)

R2 – Gestione patrimoni immobiliari

- R3 – Gestione commercializzazione ed assistenza post-vendita di macchine ed attrezzature agricole e vendita ricambi
- R4 – Gestione commercializzazione prodotti del settore agronomico (sementi, etc.)
- R5– Gestione degli acquisti di beni e servizi (approvvigionamenti generali)
- R6 – Gestione dei flussi finanziari
- R7–Gestione omaggi e sponsorizzazioni
- R8 – Selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali
- R9 – Predisposizione delle situazioni economico-finanziarie e bilancio
- R10 – Gestione della sicurezza informatica
- R11 – Gestione del sistema di prevenzione e protezione
- R12 – Gestione delle attività ad impatto ambientale
- R13 – Gestione e commercializzazione prodotti petroliferi
- R14 – Gestione del settore assicurativo
- R15 – Gestione dei rapporti con la PA (autorizzazioni ed attività ispettive)
- R16 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Relativamente all'analisi dei reati astrattamente ipotizzabili all'interno dell'Ente, processi sensibili nonché presidi di controllo definiti, sono esplicitati nelle Parti Speciali del presente Modello, cui si rimanda integralmente.

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico del Consorzio, la *policy* di *whistleblowing*, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della stessa.

2.5 Le modifiche del Modello

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella prima riunione utile.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

2.5 L'adozione di idonee Procedure Operative Interne

La complessità organizzativa del Consorzio, l'articolata strutturazione delle attività e la molteplicità di soggetti destinatari di deleghe e funzioni, ha suggerito l'opportunità di dotarsi di specifiche e dettagliate Procedure Operative Interne (POI), suddivise per area di attività, che il Consorzio ha elaborato ed adottato nel 2016 e profondamente aggiornato e/o rielaborato a supporto della rivisitazione del Modello stesso tra febbraio e maggio 2022 in esito a plurimi incontri con i vari soggetti apicali. Sono così sintetizzabili:

SETTORE AGRONOMICO

1. Assistenza alle verifiche
2. Prevenzione reati contro l'industria e il commercio
3. Stoccaggio e movimentazione agrofarmaci
4. Vendita e trasferimento agrofarmaci

AMMINISTRAZIONE

1. Abbuoni Clienti
2. Archiviazione elettronica
3. Assistenza alle verifiche vigilanza cooperativa
4. Procedura redazione bilancio d'esercizio
5. Ciclo passivo, archiviazione sostitutiva e conservazione
6. Compensazioni
7. Controllo antiriciclaggio
8. Controlli contabili mensili
9. Gestione resi da cliente
10. Policy gestione del credito
11. Contributi e finanziamenti agevolati

SETTORE ASSICURATIVO

1. Gestione polizze assicurative

SETTORE CARBOLUBRIFICANTI

1. Assistenza alle verifiche
2. Controllo e gestione depositi carburanti
3. Controllo e gestione depositi lubrificanti
4. Partecipazione a gare
5. Prevenzione reati ambientali

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

1. Manutenzione straordinaria
2. Manutenzione periodica
3. Modifiche software gestionale
4. Policy di backup
5. Regolamento uso sistemi informativi

SETTORE SERVIZI GESTIONALI

1. Assistenza alle verifiche

2. Gestione amministrativa delle autorizzazioni
3. Gestione contratti in appalto
4. Gestione contributi agevolati
5. Gestione patrimonio immobiliare

SETTORE MACCHINE

1. Deposito macchine usate
2. Gestione commesse in lavorazione
3. Partecipazione a gare
4. Ritiro e vendita macchine usate
5. Vendita macchine nuove

UFFICIO PERSONALE

1. Procedure gestione risorse umane
2. Procedura rilevazione presenze
3. Procedura rimborso spese
4. Regolamento interno

3 L'Organismo di Vigilanza del Consorzio

3.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consorzio ha istituito, in osservanza delle disposizioni di cui al Decreto, un Organismo di Vigilanza collegiale, con il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come precedentemente definiti;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività del Consorzio;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti nella struttura organizzativa, nelle attività o nel quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento di funzionamento che porta formalmente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

3.2 I requisiti ed il *budget* dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La selezione e la nomina è sempre motivata ed avviene esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto.

In particolare:

Autonomia: la posizione dell'OdV nell'ambito del Consorzio deve garantire la piena autonomia dell'iniziativa di controllo e decisionale da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato.

Il *budget* dell'Organismo di Vigilanza è definito in sede di nomina dell'Organismo medesimo. L'Organismo di Vigilanza, in occasione della prima riunione, dovrà valutare l'adeguatezza del *budget*.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa autonomamente impegnare risorse *extra budget*, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo informa, in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Indipendenza: tale requisito si riferisce, in particolare, all'indipendenza di giudizio dell'Organismo di Vigilanza rispetto ai soggetti dallo stesso controllati.

L'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi, riferisce al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e con questo deve poter dialogare "alla pari", trovandosi in posizione di *staff* con il CdA.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando, in concreto, da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli. Conseguentemente, il componente dell'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza.

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. E' necessario, pertanto, che l'Organismo di Vigilanza sia composto da un soggetto avente professionalità adeguata in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza potrà opportunamente utilizzare le risorse messe a disposizione dal Consorzio per acquisire consulenze o professionalità in relazione a specifiche esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza dei requisiti sopra richiamati basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati e seleziona esclusivamente profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate.

L'OdV rimane in carica per 3 anni dalla nomina consiliare ed è rieleggibile.

3.3 Decadenza e ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza

Non può essere eletto e se eletto decade immediatamente:

- colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi:

- in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni;
- in una posizione, neppure potenziale, di personale conflitto d'interessi con il Consorzio.

A tal fine, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno del Consorzio incarichi di qualsiasi tipo;
- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado, degli Amministratori del Consorzio;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina, sia:

- condannato con sentenza ancorché non definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV può essere **revocato**, per giusta causa, nelle ipotesi di:

- perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità, autonomia ed indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo d'incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa **annuale** sull'attività svolta al CdA, l'omessa redazione del programma di vigilanza, la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione dallo stesso ricevuta nell'espletamento delle sue funzioni.

L'eventuale **revoca** del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza sopra riportate.

Il componente dell'OdV può **recedere** dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire la continuità di azione dell'OdV, il componente è comunque tenuto a permanere in carica per il periodo necessario al Consorzio di procedere con la nomina del sostituto che dovrà avvenire, in ogni caso ed al massimo, entro i successivi due mesi.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.4 La convocazione e lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività con continuità e almeno ogni **trimestre**.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio **Regolamento**.

3.5 I poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge, del Modello e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. Segnatamente:

- svolge i controlli previsti dal presente Modello direttamente o tramite consulenti esterni autonomi ed indipendenti sulla base di un piano annuale approvato ogni anno e, in aggiunta, svolge o fa svolgere controlli a “sorpresa”;
- accede a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili del Consorzio;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale del Consorzio, al Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, ai Collaboratori ed in generale ai Destinatari del Modello;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale del Consorzio;
- segnala al titolare del potere disciplinare eventuali violazioni del Modello;
- verifica periodicamente il Modello e, ove necessario, propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- supporta il Datore di Lavoro / Responsabile dell'area nella definizione dei programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.lgs. 231/2001;
- redige con cadenza **annuale** una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi successivamente indicati;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- tutte le altre attività ritenute necessarie ai fini dell'adempimento dell'incarico.

3.6 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Consorzio attraverso relazioni **annuali** che illustrino:

- una sintesi dell'attività e dei controlli svolti durante l'anno;
- eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure operative attuative del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- gli esiti di specifiche verifiche attivate da segnalazioni dei Destinatari relative a presunte violazioni del Codice e del Modello;
- eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- tutte le segnalazioni ricevute dai Destinatari, comprese quelle valutate non rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al Decreto;
- ogni altra informazione giudicata utile alla migliore comprensione dell'effettiva implementazione ed attuazione del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti Organi; d'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.7 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato** fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice *Privacy*); gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici del Consorzio e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

3.7.1 Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza del Modello, di norme comportamentali di cui al Codice del Consorzio, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Tutti i Destinatari sono tenuti a inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

odv@pec.consorzioagrario.cr.it

o di posta fisica:

Organismo di Vigilanza del Consorzio Agrario Cremona

Via Monteverdi, 17

26100 CREMONA (CR)

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifiche attività di verifica garantendo, in ogni fase, la riservatezza e l'anonimato dei soggetti coinvolti.

I Destinatari sono tenuti a cooperare senza riserve nelle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti le presunte violazioni. La mancata o parziale collaborazione con le attività istruttorie può dare seguito a provvedimenti disciplinari.

Concluse le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza riepiloga le risultanze delle attività svolte e segnala al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio le eventuali violazioni, anche tentate, del Modello o la rilevanza delle stesse ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del Decreto, affinché vengano prese le necessarie determinazioni.

L'OdV può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione e al titolare del potere sanzionatorio l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni di cui sopra. D'altro canto, il titolare del potere disciplinare deve comunicare all'Organismo ogni sanzione irrogata e conseguente alla violazione, anche tentata, del Modello adottato dal Consorzio.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza favoriscono il sistema delle segnalazioni cui associano un ruolo importante nell'ambito dell'efficace attuazione del Modello adottato.

Per tale ragione, il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza assicurano il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione e/o, fatti comunque salvi i diritti dei terzi accusati in mala fede.

3.7.2 Le informazioni

I Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle rispettive competenze così come definite di concerto con l'OdV, sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;
- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini "231".

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

3.7.3 Canali di segnalazione interna e divieto di ritorsione

Il Consorzio ha inoltre adottato una specifica procedura, denominata *"policy informativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità"* per recepire adeguatamente la disciplina prevista dal D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 e per regolamentare l'utilizzo del canale di segnalazione interna previsto dal medesimo decreto legislativo attraverso il quale i lavoratori dipendenti, i soggetti aventi funzione di direzione e controllo, nonché i collaboratori esterni dell'azienda e i terzi in genere sono tenuti a segnalare, anche in forma anonima, ogni violazione delle disposizioni di legge vigenti sul territorio nazionale e/o europeo o del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo che dovesse verificarsi all'interno dell'azienda (cd. whistleblowing appunto), seguendo le istruzioni accessibili tramite utilizzando la soluzione di segnalazione on-line della società Cyberoo51 S.r.l., tramite la piattaforma "GlobaLeaks", accessibile digitando il seguente URL: <https://whistleblowing.consorzioagrario.cr.it/#/> ovvero tramite una linea di telefonica dedicata.

La procedura prevede, dati i punti di contatto tra il D. Lgs. n. 231/2001 e l'istituto del whistleblowing riformato, che il responsabile della gestione delle segnalazioni, soggetto esterno indipendente nominato ai sensi dell'art.

4 comma 2 del D. Lgs. n. 24/2023, s'impegna ad una pronta notifica all'ODV nel caso le stesse avessero rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e quindi violassero anche il codice etico.

Il Consorzio tutela gli autori delle segnalazioni contro ogni eventuale ritorsione cui potrebbero andare incontro per aver riferito di condotte illecite e gestisce ogni segnalazione ricevuta nell'assoluto rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, garantendo, altresì, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata e del contenuto della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si fa espresso rinvio all'art. 17 del D. Lgs. N. 24/2023.

Le tutele anzidette sono concesse quando il soggetto che effettua la segnalazione ai sensi del D.Lgs.24/2023 al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs 24/2023 e non invece qualora la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla persona coinvolta (c.d. segnalazione in "mala fede").

Le citate tutele sono inoltre escluse quando le segnalazioni riguardano:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** che attengano esclusivamente ai **rapporti individuali di lavoro**, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione;
- fatti non riscontrati direttamente dal Segnalante, ma basate su voci correnti.
- lamentele di carattere personale o comunque effettuate per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

4 La diffusione e la formazione

Il Consorzio intende garantire una corretta e completa conoscenza del Codice Etico, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la stessa.

La diffusione del Codice Etico e del Modello è affidata alla Direzione Generale che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto delle Direzioni/funzioni competenti, la comunicazione a tutti i Destinatari.

La diffusione è garantita anche all'esterno, attraverso la pubblicazione del Codice sul sito *internet* del Consorzio.

4.1 La diffusione iniziale

Il Codice Etico ed il Modello sono diffusi, anche in formato elettronico, a tutti i Dipendenti, Agenti ed in generale collaboratori del Consorzio tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente.

Agli eventuali nuovi assunti sarà consegnato un *set* informativo, costituito dal Codice ed estratto del Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i canali informativi ufficiali.

Una copia del Codice Etico e del Modello è affissa alla bacheca sita presso la sede legale del Consorzio.

4.2 La formazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Dipendenti, degli Agenti e collaboratori del Consorzio

È compito del Consorzio attuare e formalizzare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice e del Modello da parte di tutti i Destinatari.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti, Agenti e collaboratori nella loro generalità o ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio e agli Amministratori, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema sanzionatorio sotto enucleato.

Il Consorzio garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione da parte dei discenti del livello di efficacia del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, etc.

Le sessioni formative possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e sono tenute da esperti in materia.

L'Organismo di Vigilanza monitora che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Il Consorzio promuove, altresì, la più ampia informativa in ordine all'adozione del Modello e degli obiettivi con esso perseguiti.

4.3 L'informazione ai "terzi" Destinatari

Il Consorzio impone la conoscenza e l'osservanza del Modello ai "terzi" Destinatari (quali Consulenti, Fornitori e *Partner* che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5 Il sistema sanzionatorio

5.1 I principi generali

La previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Il Consorzio, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede, quindi, ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Tali misure sanzionatorie tengono in espressa considerazione l'eventuale possibilità di ampliamento dell'organico societario e, pertanto, contemplano anche figure professionali attualmente non rinvenibili nel Consorzio.

5.2 Le sanzioni e le misure disciplinari

5.2.1 Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche ed integrazioni ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dei Consorzi Agrari.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Rimprovero verbale: si applica nel caso delle più **lievi inosservanze** dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un **comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave**, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione: si applica in caso di **recidiva** delle violazioni di cui al rimprovero scritto o alla censura.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un

comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Licenziamento per giustificato motivo con preavviso: si applica in caso di **grave e/o reiterata violazione** delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che **non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.**

Licenziamento per giusta causa senza preavviso: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.2.2 I provvedimenti per inosservanza dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL di riferimento, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata.

La violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.2.3 I provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure, qualora attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge

In caso di violazione da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni.

5.2.4 I provvedimenti per inosservanza di Agenti, Procacciatori d'affari, Consulenti, Fornitori e Partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Agenti, Consulenti, Fornitori e *Partner* in generale (che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5.2.5 Integrazione del Sistema Disciplinare ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (decreto "whistleblowing")

Nel rispetto di quanto disposto ed innovato dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato dal Consorzio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 prevede anche sanzioni da applicare nei confronti di coloro che si rendano responsabili delle seguenti condotte:

- commissione, o anche solo proposta di adozione, di ritorsioni nei confronti di coloro che abbiano effettuato segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 nel rispetto di quanto previsto dal decreto medesimo nonché dell'apposita procedura whistleblowing adottata dalla società;
- ostacolo (anche tentato) alla segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero adozione di procedure non conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- gravi violazioni della procedura whistleblowing adottata dalla società.

È comunque prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di coloro che abbiano effettuato una segnalazione quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto D.Lgs. 24/2023) la segnalazione sia effettuata con intenti manifestamente opportunistici e/o allo scopo di danneggiare la persona coinvolta o altri soggetti, quando la procedura whistleblowing adottata dalla società sia stata utilizzata in modo manifestamente improprio o intenzionalmente strumentale o quando in capo allo stesso segnalante sia accertata:

- la responsabilità penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.